

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 ” Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;
- VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;

VISTO l'art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020;

VISTA la nota prot. 13801 del 08/10/2020 con la quale il Servizio 2/DRU, in coerenza alla richiamata norma (art. 18, l.r. 19/2020) ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente il carteggio relativo alla pratica TP 14-1 Comune di Paceco;

VISTA la propria direttiva prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si è data disposizione ai Servizi afferenti gli "Affari Urbanistici" di predisporre il provvedimento finale, sottoponendolo alla firma dello scrivente, per i procedimenti amministrativi in corso riguardanti la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., il cui iter amministrativo è stato avviato da questo DRU e trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 19/2020;

VISTA la nota n. 62300 del 23/10/2020, assunta al protocollo DRU al n. 14749 del 29/10/2020, con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha restituito al Servizio 2/DRU, tra le altre, la pratica TP 14-1, per la predisposizione dello schema del provvedimento finale;

VISTA l'istanza dell'Autorità precedente prot. n. 19542 del 25/10/2019 assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 19134 del 28/10/2019 con la quale il **Comune di Paceco**, *Settore IV – Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico*, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ha trasmesso la documentazione, comprendente il Rapporto Ambientale Preliminare, relativa alla variante al P.R.G. vigente per la riclassificazione urbanistica di terreni all'interno del centro abitato (tra via F.lli Di Falco, via G. Pacini e via G. Catalano) divenuti "zona bianca" per la decadenza dei vincoli espropriativi dello strumento urbanistico generale – Sentenza TAR palermo n. 840/2017 su ricorso proposto dalla ditta Bonura Maria;

VISTA la nota prot. n. 19528 del 05/11/2019, del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa alla "*Variante al P.R.G. vigente per la riclassificazione urbanistica di terreni all'interno del centro abitato (tra via F.lli Di Falco, via G. Pacini e via G. Catalano) divenuti "zona bianca" per la decadenza dei vincoli espropriativi dello strumento urbanistico generale – Sentenza TAR Palermo n. 840/2017 su ricorso proposto dalla ditta Bonura Maria*", dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei S.C.M.A.:

- Nota prot. n. 226061 del 20/11/2019 – Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- Nota prot. n. 42052 del 26/11/2019 – Libero Consorzio Comunale di Trapani;

RILEVATO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D.Lgs. 152/06) non sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA (ex art. 12 comma 2 Parte I del D.Lgs. 152/2006), per cui non può che ritenersi che, per i medesimi Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, non vi siano criticità ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la variante urbanistica in oggetto potrebbe produrre;

VISTA la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 22390 del 17/12/2019, con la quale è stata trasmessa, per il tramite del Servizio1/U.O.1.1/DRU al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica abilitata a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016 la documentazione relativa alla variante procedimento TP 14-1;

VISTO il parere n. 363/2020 del 18/11/2020, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 15848 del 18/11/2020, al Servizio 2 – DRU, con il quale esprime parere di non assoggettabilità a VAS della proposta di "*Variante al P.R.G. vigente per la riclassificazione urbanistica di terreni all'interno del centro abitato (tra via F.lli Di Falco, via G. Pacini e via G. Catalano) divenuti "zona bianca" per la decadenza dei vincoli espropriativi dello strumento urbanistico generale. Esecuzione sentenza TAR Palermo n. 840/2017 su ricorso proposto dalla ditta Bonura Maria*" a condizione che in fase di progettazione esecutiva, al fine di tutelare le componenti ambientali, si ottemperi alle seguenti condizioni:

- le aree libere di parcheggio dovranno essere destinate a verde, con l'utilizzo esclusivamente di vegetazione autoctona, prevedendo superfici permeabili e drenanti;
- dovranno essere previsti sistemi per la raccolta delle acque piovane al fine del loro riutilizzo;
- gli impianti idrico-sanitari dovranno essere atti a favorire il risparmio idrico;
- recepire il principio dell'invarianza idraulica per la circolazione incontrollata delle acque superficiali;
- prevedere adeguati interventi finalizzati all'efficienza energetica dell'edificio e l'installazione di impianti di energia a fonti rinnovabile secondo i criteri di "edificio energia quasi zero", come disposto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n. 90/2013 ss.mm.ii.;
- si dovrà prediligere l'adozione di soluzioni progettuali adatte al contenimento dell'inquinamento luminoso attraverso l'uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, nonché l'utilizzo di lampade a led;
- dovranno essere previsti adeguati spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 363/2020 del 12/11/2020, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che, in conformità al parere n. 363/2020 del 12/11/2020, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che così si esprime: **parere di non assoggettabilità a VAS della proposta di** *“Variante al P.R.G. vigente per la riclassificazione urbanistica di terreni all'interno del centro abitato (tra via F.lli Di Falco, via G. Pacini e via G. Catalano) divenuti “zona bianca” per la decadenza dei vincoli espropriativi dello strumento urbanistico generale. Esecuzione sentenza TAR Palermo n. 840/2017 su ricorso proposto dalla ditta Bonura Maria”, ricadente nel Comune di Paceco (TP) a condizione che in fase di progettazione esecutiva, al fine di tutelare le componenti ambientali, si ottemperi alle riportate nel parere.*
- Art. 2)** Il **Comune di Paceco (TP)**, Settore IV – Urbanistica, Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 03/12/2020

L'Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE D.R.U.
arch. Calogero Beringheli
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: *Variante al P.R.G. vigente per la riclassificazione urbanistica di terreni all'interno del centro abitato (tra Via F.lli Di Falco, Via G. Pacini e Via G. Catalano) divenuti "zona bianca" per la decadenza dei vincoli espropriativi dello strumento urbanistico generale. Esecuzione sentenza TAR Palermo n. 870/2017 su ricorso proposto dalla ditta Bonura Maria.*

Sigla Progetto: "TP14-1"

Autorità procedente: *Comune di Paceco (TP)*

Proponente: Ditta Bonura Maria

Procedimento: Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio DRU e contenute nel Portale

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 363 del 12/11/2020

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*" ed il successivo comma 3-bis: "*L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente";

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)*", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n. 19542 del 25.10.2019, acquisita con prot. DRU n. 19134 del 28/10/2019, con cui il Comune di Paceco, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso al Dipartimento Urbanistica la variante di cui all'oggetto, al fine di avviare la procedura integrata V.A.S., prevista dall'art.12 del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. (V.A.S.);

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione nel portale del Dipartimento regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 19528 del 5.11.2019 con cui il Servizio 2 del Dipartimento Urbanistica ha avviato la fase di consultazione del predetto Rapporto Preliminare chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa nota e l'Autorità procedente a contro dedurre nel termine dei successivi 10gg.;

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'energia



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Dipartimento Regionale Tecnico
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
- Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
- Libero Consorzio di Trapani (già Provincia di Trapani)
- Ufficio del Genio Civile di Trapani
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
- Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Trapani
- Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
- ASP Trapani
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Trapani

VISTO che durante la fase di consultazione sono pervenute le seguenti note da parte dei Soggetti Competenti in Materia ambientale:

- nota prot. n. 39388 del 5.11.2019 del Libero Consorzio di Trapani (già Provincia di Trapani) con cui ha affermato che “...*l'intervento non interferisce con la programmazione dell'Ente, né con la viabilità di competenza e non interessa le Aree Protette di competenza dell'Ente né le fasce di rispetto delle stesse. Pertanto, per l'istanza in esame non si rilevano aspetti di competenza per i quali occorre esprimere parere.*”;

- nota prot. n. 266061 del 20.11.2019 dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani con cui ha affermato che “... *nulla... da evidenziare e/o prescrivere, per le competenze di questo Ufficio, limitatamente al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ... in ordine alla Variante Urbanistica in argomento.*”;

VISTA la nota prot. n. 22390 del 17.11.2019 con cui il Servizio 2 del Dipartimento Urbanistica ha trasmesso la documentazione alla CTS;

VISTA la nota prot. n. 4424 del 10.03.2020 con cui il Servizio 2 del Dipartimento Urbanistica ha trasmesso a CTS la comunicazione di inserimento nel portale;

CONSIDERATO che le dichiarazioni rese dal Proponente costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere e le condizioni e le prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Proponente possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari, ricorrendone i presupposti e la segnalazione per le eventuali false dichiarazioni.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

PRESO ATTO che attraverso il Rapporto Preliminare Ambientale (R.P.A.) e la Relazione Tecnica di Variante Urbanistica il Proponente ha rassegnato quanto segue:

CARATTERISTICHE DEL PIANO

La Relazione Tecnica e il Rapporto Preliminare Ambientale hanno affermato si tratta di una *“proposta di variante al P.R.G. vigente nel Comune di Paceco, finalizzata alla riclassificazione urbanistica di terreni ricadenti all'interno del centro abitato (tra via F.lli Di Falco, via G. Pacini e via G. Catalano), di proprietà di parte ricorrente, divenuti “zona bianca” per la decadenza dei vincoli espropriativi dello strumento urbanistico generale.*

Il procedimento di variante allo strumento urbanistico vigente si rende necessario al fine di ottemperare alla Sentenza del TAR Palermo (Sez. III) n. 840/2017 con la quale il G.A., accogliendo il ricorso n. 2298/2016 proposto dalla signora Bonura Maria, ha - tra l'altro - dichiarato l'obbligo dell'amministrazione comunale di pronunciarsi sull'istanza della ricorrente tesa ad ottenere una nuova qualificazione urbanistica di detti terreni, estesi complessivamente mq 1.645 (porzioni di particelle catastali n. 1463, 1008, 909) per i quali lo strumento urbanistico aveva previsto (in quote all'incirca equivalenti) l'esproprio (mai dichiarato) al fine della realizzazione di pubbliche attrezzature.

L'area interessata è localizzata al margine meridionale dell'abitato di Paceco, ad una quota sul livello del mare di circa 34 mt, morfologicamente pianeggiante, per come riscontrabile nelle cartografie di inquadramento territoriale. Essa costituisce un'insula rimasta libera e immodificata all'interno di un contesto urbano ben definito e consolidato, per lo più costituito da edilizia residenziale classificata “B” nello strumento urbanistico vigente.

L'A.P. ha precisato che *“la variante urbanistica, necessaria per ottemperare alla Sentenza del TAR Palermo, non comporta in base alle vigenti N.T.A. la possibilità di immediata trasformazione territoriale la quale resta subordinata a futura ed eventuale approvazione da parte del Comune di apposito progetto esecutivo per la realizzazione di edilizia residenziale o compatibile con la residenza”*

La Relazione Generale e il Rapporto Preliminare Ambientale hanno anche affermato quanto segue.

Dalla consultazione sia delle immagini aeree e satellitari sia delle planimetrie dello strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G. approvato con D. Dir. n. 896/DRU/2007), si rileva che l'area oggetto della procedura ricade in effetti all'interno di un contesto urbanizzato, con isolati delimitati da una maglia stradale regolare e ravvicinata, caratterizzato da diffusa edificazione, più o meno intensiva, al netto di poche aree libere in stato di abbandono o con piccoli orti privati, ecc. (v. stralci cartografici - Allegati C-D-E). Quanto affermato dalla ricorrente in ordine della sussistenza, nell'ambito in studio, delle caratteristiche di zona parzialmente edificata B1 non sembra dunque essere smentito trovando riscontro del resto, oltre che nella documentazione foto-cartografica, anche attraverso l'esame diretto in situ .Infatti, non vi è dubbio che l'isolato in cui



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ricade l'area della ricorrente si trovi ubicato all'interno del centro urbano e che appartenga a un contesto urbano consolidato e densamente edificato. Detto isolato confina su tre lati con altri isolati su cui insistono edifici plurifamiliari e condominiali a 2-3 piani f.t., restando unicamente il brevilineo lato di sud-ovest sulla via G. Catalano a fronteggiare spazi sede di attrezzature collettive/sportive comunali, queste ultime a loro volta circondate da edifici condominiali anche più alti dei precedenti. Pertanto, in esecuzione della Sentenza del TAR Palermo (Sez. III) n. 840/2017 non appare irragionevole né scorretto dal punto di vista della tecnica urbanistica, proporre la riclassificazione dell'area in oggetto del procedimento in zona edificabile "B1" con la disciplina prevista dall'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. approvato con D.Dir. n. 896/DRU/2007 che qui di seguito in sintesi si riportano:

- *Indice di densità fondiaria: 5 mc. x mq* ^[L]_[SEP]
- *Altezza massima: ml. 10,50 alla linea di gronda e comunque nel rispetto della normativa* ^[L]_[SEP] *antisismica* ^[L]_[SEP]
- *Numero dei piani fuori terra: 3* ^[L]_[SEP]
- *Copertura a falde con pendenza del 35% o a terrazza praticabile o mista* ^[L]_[SEP]
- *Lotto minimo: non fissato* ^[L]_[SEP]
- *Rapporto di copertura: non fissato* ^[L]_[SEP]
- *Rapporto al piano terra tra la superficie abitativa e la superficie con altra destinazione d'uso: non fissato* ^[L]_[SEP]
- *Tipo edilizio: casa a schiera con muri d'ambito in aderenza o casa in linea plurifamiliare anche con muri d'ambito in aderenza* ^[L]_[SEP]
- *Rispetto dell'allineamento esistente solo per gli edifici prospicienti su strade di larghezza superiore a metri 10,00 e comunque in accordo con la normativa contenuta nella legge antisismica n. 64 del 1974 e successive modificazioni* ^[L]_[SEP]
- *La superficie del piano seminterrato non può superare la superficie dell'edificio soprastante* ^[L]_[SEP]
- *La superficie del piano completamente interrato non può superare del 30% la superficie* ^[L]_[SEP] *dell'edificio soprastante* ^[L]_[SEP]
- *Il carattere architettonico delle nuove costruzioni deve essere congruente con il carattere dell'ambiente in cui vengono ad inserirsi anche in applicazione di quanto disposto nel Regolamento edilizio*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche: L'attività edilizia può essere esercitata tramite singola concessione. La nuova specifica destinazione proposta si ritiene giustificata, oltre che dalla legittima richiesta dei ricorrenti, dalle risultanze dello studio geologico, da attente valutazioni di ordine urbanistico tenuto conto dello stato dei luoghi e delle caratteristiche peculiari dell'ambito territoriale in cui i terreni interessati ricadono. L'iniziativa proposta comporterà un impatto territoriale comunque controllato dalle prescrizioni e limitazioni poste dalle N.T.A. dello strumento urbanistico, determinando l'effetto positivo indotto dalla qualificazione di un'area interna al centro abitato di Paceco attualmente in stato di abbandono, priva di alcuna suscettività all'utilizzo agricolo e che resterebbe altrimenti inutilizzata divenendo causa di disordine e degrado urbano. Peraltro, la fase attuativa/esecutiva dovrà essere preceduta dall'approvazione di apposito progetto da parte della P.A. che garantirà il rispetto della normativa vigente non solo in materia edilizia ma anche di sicurezza degli impianti, risparmio energetico, autorizzazione allo scarico, ecc.

- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*

L'A.P. ha valutato che:

In base alle specifiche verifiche effettuate dal competente Responsabile del Settore Urbanistica del comune di Paceco, per come dallo stesso riportate nell'allegato Certificato di destinazione urbanistica, l'area oggetto della variante urbanistica non è interessata da:

- *vincoli o limitazioni condizionanti l'attività edilizia ed urbanistica di alcun genere, con la sola ^[1]eccezione del vincolo sismico, ex legge n. 64/1974. Ai sensi dell'art. 13 di detta fonte normativa, l'intervento dovrà pertanto acquisire, prima della delibera di adozione, il parere favorevole del competente Ufficio del Genio Civile in ordine alla compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio;*
- *vincoli ex R.D. n. 3267/1923; ^[2]*
- *fenomeni di pericolosità e rischio idrogeologico, dissesti, né ricadendo in aree soggette a esondazione per collasso dell'invaso Paceco, derivanti dal P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana approvato con D.P.R.S. 20 Settembre 2006 con valore di Piano Territoriale di Settore); Inoltre, non si tratta di superfici percorse dal fuoco né ricadono in "Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati" dello strumento di pianificazione paesaggistica.*

Piano Regolatore Generale del Comune di Paceco

In base a quanto risulta nel Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal competente Settore



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Urbanistica del comune di Paceco, lo strumento di pianificazione vigente (P.R.G. approvato con D. Dir. n. 896/DRU/2007) assegnava al lotto oggetto del procedimento (cioè quello di mq 1.645 costituito dalle porzioni delle particelle catastali, di proprietà della ricorrente, n. 1463, 1008 e 909, in atto divenute “zona bianca” per la decadenza dei vincoli espropriativi), la destinazione pubblica di “parcheggio”, “viabilità di previsione” e “giardini pubblici di progetto.”

A riguardo l’A.P. ha precisato che *“La variante urbanistica, una volta approvata, comporta l’assegnazione della destinazione urbanistica B1 ai terreni interessati. L’attuazione è subordinata alla redazione e approvazione in sede locale di apposito progetto”*

Sito Natura 2000

L’area su cui insiste il progetto risulta essere esterna e distante circa tre chilometri dalle aree SIC e ZPS limitrofe, inoltre su di essa non insistono colture specializzate di cui art.2 l.r. n. 71/1978.

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

L’A.P. ha affermato che *“Pertinentemente alla fase procedurale in atto, non sono emerse particolari criticità ambientali e pressioni evidenti. Allo stato l’area possiede caratteristiche non ostative alla trasformazione edilizia.”*

- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria del settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

L’A.P. si è limitata ad affermare che *“In fase attuativa e realizzativa si dovranno rispettare i limiti imposti dalle vigenti normative generali e dai regolamenti locali”*.

- Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.

L’A.P. ha valutato gli impatti sulle componenti ambientali per come di seguito elencate.

Energia

L’A.P. ha affermato che *“Sia nella fase di progettazione, che in quella di esecuzione delle opere si dovrà fare sempre riferimento alle norme vigenti in materia di energia e contenimento energetico ove si dovrà prevedere la realizzazione di impianti di illuminazione esterna, impianti elettrici ed impianti di riscaldamento interni agli edifici. La realizzazione di tali impianti avverrà anche attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico e solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria in modo che il fabbisogno derivante dall’attuazione del progetto comporti, in fase di esercizio, una minore richiesta di energia elettrica e/o di combustibile.”*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Suolo

Dalla Relazione Geologica è emerso quanto segue: *“Gli studi condotti, consentono in conclusione di affermare che l’area interessata ... non presenta problematiche geologiche, sismiche e idrogeologiche ... Il sito interessato, non presenta porzioni in dissesto, scorrimento o in frana, né rischi geomorfologici, idrogeologici e sismici; l’area verte in Assoluta Stabilità geomorfologica, non essendosi verificati fenomeni di dissesto attivi o quiescenti (vedasi carte PAI) ... Le carte tematiche non hanno evidenziato alcuna Pericolosità o Rischio geologico in riferimento alla realizzazione del progetto. Difatti l’area interessata è individuata come zona a Rischio Geologico NULLO – MOLTO BASSO, rientra nelle zone Perfettamente Stabili e presenta fattibilità edificatoria senza limitazioni e/o indicazioni.”*

Contesto idrogeomorfologico

L’A.P. ha affermato che *richiamando le “Conclusioni” della relazione del dott. Geologo Valerio Cirino, “il sito non ricade in zona a rischio idrogeologico R3-R4 di cui al D.A. A.R.T.A. 298/41 del 4/0700 e successive modifiche e integrazioni... che il sito interessato dal progetto non è classificato come area in cui viene individuata una “Pericolosità”, un “Rischio”, o un “Sito di Attenzione” ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino in cui ricade l’intervento ... bacino idrografico del Fiume LENZI- BAIATA ... Alla luce delle considerazioni riportate ... si desume che il sito interessato risulta essere idoneo dal punto di vista geologico, idrogeologico, e sismico al progetto di Riquilificazione”.*

Rumore

L’A.P. ha affermato che *“La variante urbanistica non prevede né implica la realizzazione di funzioni che comportino ulteriori sorgenti di rumore tali da determinare un maggiore impatto acustico per le zone circostanti e anche il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto dal nuovo insediamento non sarà significativamente rilevante. Vista la destinazione edificabile di tipo residenziale della proposta si prevede che eventuali effetti, dal punto di vista acustico, risultino in linea o comunque compatibili con i livelli in atto”.*

Rumore in fase di cantiere

“In fase di realizzazione delle opere si prevede un temporaneo aumento del livello di rumore, dovuto unicamente alla presenza in cantiere dei mezzi d’opera e delle macchine operatrici necessarie per l’esecuzione dei lavori. In fase di esercizio l’inquinamento da rumore sarà generato dalla presenza di auto e motoveicoli oltre ai normali rumori legati della vita quotidiana delle persone”

Clima acustico e qualità dell’aria, anche in fase di cantiere



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'A.P. ha affermato che *“L'attuazione dell'intervento, che interessa un'area tutto sommato di modesta entità rispetto all'ambiente circostante, non sarà in grado di generare grandi perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla fase di cantiere (polveri generate dalla movimentazione dei materiali e dagli scavi, emissioni di gas dovute ai mezzi di e ai mezzi d'opera) ed un moderato disturbo permanente in fase di esercizio (emissioni dovute agli impianti di riscaldamento, gas di scarico dei veicoli, ecc.).*

Tali emissioni possono essere considerate trascurabili per l'ambiente stesso. Al fine di prevenire la possibilità di inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni degli impianti e ai gas di scarico delle autovetture sarà cura dei lottizzanti prevedere l'uso di apparecchiature tecnologiche adatte all'abbattimento degli agenti inquinanti e negli spazi verdi utilizzare specie vegetative dalle caratteristiche antinquinamento”.

Acqua

L'A.P. ha affermato che l'approvvigionamento idrico avverrà mediante rete pubblica che appare sostenibile il maggior carico.

Acque Reflue

L'A.P. ha previsto che *“lo scarico delle acque reflue, esso sarà collegato alla rete fognaria comunale e realizzato con idonea tubazione opportunamente dimensionata. L'impianto sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente.”*

Elementi del paesaggio e ambiente

L'A.P. ha affermato che *“non sono inoltre previsti impatti significativi sulla componente “paesaggio”, né risultano aspetti di interruzione o frammentazione degli aspetti naturalistici, dato anche che la zona non è interessata da corridoi ecologici”.*

Ecosistemi

La zona in oggetto ha una connotazione antropica

Accessibilità dell'area

L'A.P. ha affermato che l'accessibilità all'area è garantita dalla viabilità esistente e che inoltre il collegamento tra la viabilità locale e la viabilità extraurbana provinciale e statale è assolutamente agevole, nella considerazione che il lotto si trova a circa 200 mt di distanza in linea d'aria sia dalla SS 115 (per Trapani e Marsala) sia dalla SP 8 (verso le aree interne in direzione Salemi).

Terre e rocce da scavo

L'A.P. ha affermato che *“In fase di realizzazione si possono individuare, come fattori di rischio, quelli strettamente connessi all'esecuzione delle opere e in modo particolare gli interventi relativi alle operazioni di scavo dei terreni di sedime dei fabbricati. In tale situazione riveste particolare importanza la necessità di procedere ad un corretto smaltimento (secondo le indicazioni di legge*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

vigenti) sia dei terreni di scavo o sbancamento, sia dei residui delle lavorazioni successive in quanto entrambi potrebbero essere potenziali fonti di inquinamento per l'ambiente. In fase di esercizio non si rilevano particolari possibilità di inquinamento ambientale, ad eccezione di quelli legati alle emissioni in atmosfera e allo smaltimento delle acque reflue.

I materiali di risulta, ottenuti in fase di lavorazione, saranno conferiti ad appositi impianti di smaltimento, regolarmente autorizzati.”.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione della proposta di piano trasmessa e le informazioni che sono state fornite dal Servizio 2 del Dipartimento Regionale Urbanistica ARTA Sicilia e contenute sul nuovo portale regionale inerente la proposta di variante urbanistica;

CONSIDERATO E VALUTATO che

- con la sentenza n. 840/2017, il TAR Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla signora Bonura Maria, dichiarando l'obbligo dell'amministrazione comunale di pronunciarsi sull'istanza della ricorrente tesa ad ottenere una nuova qualificazione urbanistica dei terreni di sua proprietà per i quali lo strumento urbanistico aveva previsto (in quote all'incirca equivalenti) l'esproprio (mai dichiarato) al fine della realizzazione di pubbliche attrezzature;
- il lotto oggetto del procedimento è di mq 1.645 ed è costituito dalle porzioni delle particelle catastali, di proprietà della ricorrente, n. 1463, 1008 e 909;
- in precedenza, lo strumento urbanistico aveva assegnato a tali terreni la destinazione pubblica di “parcheggio”, “viabilità di previsione” e “giardini pubblici di progetto”;
- ad oggi tali vincoli sono decaduti e il terreno in esame è divenuto “zona bianca”;
- l'A.P., con l'istanza in esame, ha chiesto l'assegnazione della destinazione urbanistica B1 ai terreni interessati;
- l'A.P. ha, poi, specificato che l'attuazione è subordinata alla redazione e approvazione in sede locale di apposito progetto.

CONSIDERATO e VALUTATO che non risulta effettuata alcuna adeguata verifica da parte dell'A.P. in merito al rispetto della dotazione minima comunale di aree a standard urbanistici a seguito della variante proposta;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATI i pareri dell'Ufficio del Genio Civile e del Libero Consorzio di Trapani;

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla consultazione del Geoportale della Regione Siciliana è stato verificato che:

- dalla Carta Habitat secondo Corine biotopes, il sito ricade per la maggior parte in una zona 34.81 prati aridi sub-nitrofilo a vegetazione post-culturale;
- dalla Carta Sensibilità Ecologica il sito ricade in una zona classificata come media;
- dalla Carta Pressione Antropica, il sito ricade in zona classificata come molto alta;
- dalla Carta Fragilità Ambientale, il progetto ricade per la maggior parte in un'area classificata Alta;
- dalla Carta Valore Ecologico, il progetto ricade per la maggior parte in un'area classificata Media;

VALUTATO che in relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva dell'intervento, con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano requisiti di valenza territoriale di scala sovracomunale infatti, non sono interessati altri Comuni o Enti in quanto l'intervento ricade strettamente nel territorio comunale di Paceco, né si prevedono (e si avranno) impatti su territori limitrofi;

CONSIDERATO che il carico urbanistico atteso è limitato e che l'area è servita da viabilità pubblica;

VALUTATO che il progetto non comporta un incremento notevole di consumo del suolo che, come rilevato anche nel documento del 2012 della Commissione Europea "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo", comporta una forte pressione sulle risorse idriche che causa cambiamenti nello stato ambientale dei bacini di raccolta delle acque, influisce sulla biodiversità del sottosuolo e di superficie, costituisce un impatto sulla sicurezza alimentare, provoca una riduzione dell'evapotraspirazione, rompe il legame tra i cicli chimici e biologici degli organismi terrestri, che si chiudono nel suolo, e impedisce alla biodiversità del suolo di riciclare la materia organica morta e le sostanze e gli elementi di cui si compone e incide sulla qualità dell'aria;

CONSIDERATA la Legge Regionale Sicilia del 13.08.2020 n. 19 e l'obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

rigenerazione urbana;

CONSIDERATO E VALUTATO che lo stesso Proponente, anche in relazione alle componenti ambientali, ha sottolineato che l'area ricade in effetti all'interno di un contesto urbanizzato, con isolati delimitati da una maglia stradale regolare e ravvicinata, caratterizzato da diffusa edificazione;

CONSIDERATO E VALUTATO che il progetto di variante non interferisce in alcun modo con altri Piani sovraordinati e/o con zone di particolare interesse essendo compatibile con i vincoli, le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell'assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture, stabiliti da provvedimenti o Piani sovraordinati alla pianificazione urbanistica;

VALUTATO che l'area, oggetto di intervento, non rientra in ambiti di protezione ambientale quali parchi, riserve, Siti di cui alla Rete Natura 2000;

CONSIDERATO e VALUTATO che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267 del 30.12.1923;

VALUTATO che l'area di intervento non è soggetta a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico;

CONSIDERATO che l'area oggetto della variante non è soggetta a vincolo paesaggistico;

CONSIDERATO che la zona è fornita delle seguenti urbanizzazioni primarie; rete elettrica e telefonica;

RILEVATO che riguardo alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate:

- non si rivelano particolari effetti negativi o irreversibili sull'ambiente circostante;
- non si rilevano particolari caratteri cumulativi degli impatti;
- il progetto di variante ha carattere locale;
- non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l'ambiente trattandosi di un'area residenziale;
- il progetto di variante non comporta superamenti dei livelli di qualità ambientale o del valore limite degli stessi.
- l'insediamento proposto non comporta l'utilizzo intensivo del suolo.

CONSIDERATO e VALUTATO che la proposta di variante non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;



La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS della proposta di “*Variante al P.R.G. vigente per la riclassificazione urbanistica di terreni all’interno del centro abitato (tra Via F.lli Di Falco, Via G. Pacini e Via G. Catalano) divenuti “zona bianca” per la decadenza dei vincoli espropriativi dello strumento urbanistico generale. Esecuzione sentenza TAR Palermo n. 870/2017 su ricorso proposto dalla ditta Bonura Maria*” a condizione che in fase di progettazione esecutiva, al fine di tutelare le componenti ambientali, si ottemperi alle seguenti condizioni:

- le aree libere non edificate dovranno essere destinate a verde, con l'utilizzo esclusivamente di vegetazione autoctona, prevedendo superfici permeabili e drenanti;
- dovranno essere previsti sistemi per la raccolta delle acque piovane al fine del loro riutilizzo;
- gli impianti idrico-sanitario dovranno essere atti a favorire il risparmio idrico;
- recepire il principio dell’invarianza idraulica per la circolazione incontrollata delle acque superficiali;
- prevedere adeguati interventi finalizzati l’efficienza energetica dell’edificio e l’installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di “edificio energia quasi zero” come disposto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii;
- si dovrà prediligere l’adozione di soluzioni progettuali adatte al contenimento dell’inquinamento luminoso attraverso l’uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l’abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, nonché l’utilizzo di lampade al led;
- dovranno essere previsti adeguati spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.